# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma – Sez. II

# Ricorso n. 2485/2010

### **MOTIVI AGGIUNTI**

Nel ricorso n. 2485/2010 proposto dai Signori: BERNI Roberto, BERRETTONI Elena, BERTACCHI Francesca, BIAGI Stefania, BIANCHI Santa Fausta, BUDA Pierluigi, CABRINI Carlo, CAMPELLI Paola Vigilia, CANCELLIERI Giovanni, CAPITANI Rosalba, CAVALIERI Alessandra, CHIAVELLI Vincenzina, CIOCI Villa, CODELUPPI Marzia, COPPA Marcella, DELNEVO Maria Grazia, DI CARLO Giampietro, FABBRI Orietta, FALDUTO Carmela Maria, FANTUZZI Cristina, FAVALI CICOGNANI Isabella, FERRARI Alessandra, FERZETTI Ester, FIACCOLA Maria Grazia, FIORILLO Domenico, GHELLI Rossano, GHINELLI Daniela, GIALDINI Maria Grazia, GNERRI Elisabetta, LOMBARDO Marcello, MALVISI Marilena, MAMBRIANI Olimpia, MARASINI Monica, MARRUSO Teresa, MARSELLI Roberto, MELEGARI Elisabetta, MELENI Maura, MINELLI Carolina Anna, PACI Elsa, PALAZZO Giovina, PASSARETTI Apollonia, PEDAGNA Giuseppina, PICCIONE Paola, PROIA Josephine, PUGLIESI Angela Maria Gemma, RICCI Vincenzo, SALTINI Fiorella, SATTA Michela, SAVIOTTI Ivana. SEBASTIANELLI Rosina, SIMEONE Teresa, SOLIMENE Maria Giovanna, TADDEI Rosella, TADDIA Angela, TIRELLI Elena, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gianfranco Passalacqua (PSSGFR66A01F158Q, p.e.c. gianfranco.passalacqua@avvocatipatti.it) e dall'Avv. Guglielmo Calcerano guglielmocalcerano@ordineavvocatiroma.org), (CLCGLL77B03H501P, p.e.c. domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Passalacqua in Via Giovanni Vitelleschi 26, 00193, Roma (fax n. 06.32.54.18.36).

# **CONTRO**

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, costituita in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli Uffici della medesima, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

#### E NEI CONFRONTI DI

MUSACCHIO Alibek, Via Inserte n. 1, 87040, Cerzeto (CS)

PRINZIVALLI Giuseppe, Via Pier Paolo Pasolini 22, 88900 Crotone

PELLEGRINO Antonella, Via Pompeo Vezzani n. 68, 40138, Bologna

CUSUMANO Francesco, Via Leonardo Da Vinci n. 34, 43123, Parma

MORGANTE Concetta, Via Fra Severo 2, 47122, Forlì

MESSINA Daniela, Via Brodolini 4, 40133, Bologna

MORICO Domenico, Via Vailate 10, Roma

SPINA CLAUDIO, Via dei Consoli n. 27, 00175, Roma.

VETERE DOMENICO, Via Ponderano n. 9, 10149, Torino

# PER L'ANNULLAMENTO PREVIA EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Dei seguenti atti:

1) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 e relativi Allegati (doc. 1)</u>, recante "Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti", pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, del 29 dicembre 2009, a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera.

Nonché, per quanto di interesse:

- 2) DPCM 26 ottobre 2009, recante autorizzazione all'avvio della procedura;
- 3) Accordi con le Organizzazioni Sindacali del 19 luglio 2007, 30 luglio 2007, 30 novembre 2007, 24 aprile 2008, 22 maggio 2008 e 17 dicembre 2009;

Nonché, con motivi aggiunti in data 7 febbraio 2012, depositati in data 5 marzo 2012, per quanto possa occorrere:

4) <u>Nota Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Settore Organizzazione e Sviluppo, Ufficio Selezione e Inserimento prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012</u> (**doc. 6**), pubblicata sul proprio sito "intranet" (**doc. 7**).

# Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per quanto possa occorrere

5) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, prot.</u>

<u>2013/1859 ed Allegati A e B</u> recante graduatoria della "*Procedura di passaggio dalla seconda alla terza area funzionale - Profilo funzionario - Processi di missione, Uffici Periferici*" pubblicata il 4 febbraio 2013 (doc. 8)

- 6) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. AGE.AGEDREMR 5130 del 04.02.2013 ed Allegati A e B</u> recante graduatoria della "Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario Processi interni di servizio Direzioni Centrali, Regionali e Uffici Periferici", pubblicata il 4 febbraio 2013 (doc. 9)
- 7) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. AGE.AGEDREMR 5128 del 04.02.2013 ed Allegati A e B</u> recante graduatoria della "Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario Processi di missione Uffici Periferici", pubblicata il 4 febbraio 2013 (doc. 10)
- 8) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. AGE.AGEDREMR 5126 del 04.02.2013 ed Allegati A e B</u> recante graduatoria della "Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario Processi di missione Direzioni Centrali e Regionali", pubblicata il 4 febbraio 2013 (doc. 11)
- 9) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, prot.</u> <u>AGE.AGEDREMR 16694 del 08.03.2013 ed Allegati A, B e C,</u> recante graduatoria della "Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario Processi di missione Uffici Periferici", pubblicato 1'8 marzo 2013 (doc. 12)
- 10) <u>Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, prot. Prot.</u>

  <u>n. 14587/2013 ed Allegato, recante graduatoria della "Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario informatico", pubblicata il 4 febbraio 2013 (doc. 13)</u>
- 11) Accordo sindacale Agenzia delle Entrate-OO.SS. in data 21 marzo 2013 (doc. 14) Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

\*\*\*\*\*

#### PREMESSO IN FATTO

- 1. Con gli illegittimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, l'Agenzia delle Entrate ha indetto nel 2009, con bando prot. 193306/09 pur in presenza di valide graduatorie di candidati idonei, approvate nel 2007 una nuova procedura di passaggio del personale dalla II Area funzionale alla III Area funzionale, su base regionale.
- **2.** Con nota prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012 (doc. 6), pubblicata sul proprio sito "intranet" (doc. 7), l'Agenzia delle Entrate formalizzava le date di svolgimento delle prove di detta nuova procedura, fissate a partire dal 16 marzo 2012.

Tale provvedimento veniva impugnato dagli odierni ricorrenti con motivi aggiunti, cui era annessa istanza cautelare volta a prevenire lo svolgimento delle prove d'esame (ed il formarsi di una platea di potenziali contro interessati).

Peraltro, in occasione della camera di consiglio del 7 marzo 2012, il Tribunale rimetteva la trattazione direttamente al merito.

**3.** Celebratesi le prove, l'Agenzia delle Entrate pubblicava in data 4 febbraio 2013 e in data 8 marzo 2013 le graduatorie della procedura (si precisa che i ricorrenti odierni impugnano per quanto di interesse esclusivamente le graduatorie riguardanti i rispettivi profilo professionale e direzione regionale/centrale).

Tali graduatorie, quali atti consequenziali all'impugnato bando, vengono dunque impugnate con i seguenti motivi aggiunti.

**4.** Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare sinteticamente le vicende sottese alla presente controversia.

Con distinte determinazioni adottate nel mese di <u>luglio 2001</u>, l'Agenzia delle Entrate indiceva procedure selettive riservate al personale interno, per il passaggio dall'Area B, posizioni B1, B2 e B3 (oggi Seconda Area Funzionale), all'Area C, posizione C1 (oggi Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1).

In particolare, con determinazione prot. n. 139324/01 del 26.07.2001, poi modificata con successivo provvedimento prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 2**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo informatico, mentre con determinazione prot. n. 139326/01 del 26 luglio 2001, poi modificata con atto prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 3**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo amministrativo-tributario.

- **5.** Gli odierni istanti hanno tutti partecipato alle suddette procedure di riqualificazione bandite nel 2001, risultando, all'esito delle prove e dell'esame finale, **idonei ai fini dell'attribuzione della posizione economica C1, Area C**, come da provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali della procedura, adottati nei mesi di **gennaio-febbraio 2007** (**doc. 4/a** e seguenti).
- **6.** Le sopra richiamate graduatorie finali della procedura di passaggio all'Area C, adottate nei primi mesi del 2007, erano oggetto di immediate e parziali modificazioni da parte dell'Amministrazione (cfr. verbale d'intesa sindacale del 12 gennaio 2007, **doc. 5/b**), volte ad avvantaggiare ulteriormente i concorrenti appartenenti alla posizione economica B3, ed erano conseguentemente impugnate in sede giurisdizionale

amministrativa, con distinti ricorsi, da alcuni candidati appartenenti alle posizioni B1 e B2.

- 7. Con una serie di decisioni adottate a partire dal mese di settembre 2009 sostanzialmente confermative delle pronunce precedentemente rese dai Tribunali amministrativi investiti della questione (tra cui Codesto Tribunale, cfr. sentenza TAR Lazio, Sez. II, n. 12322/2008) il Consiglio di Stato sanciva l'illegittimità della prassi "modificativa" seguita dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando <u>illegittima ogni modificazione apportata alla disciplina concorsuale nelle more di svolgimento della procedura selettiva</u>, nonché <u>l'illegittimità delle modificazioni apportate alla graduatoria finale degli idonei, finalizzate ad anteporre i concorrenti B3 ai concorrenti B1 e B2 (Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5829; conformi, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5046/2009; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6022/2009; TAR Lazio, Sede di Roma, nn. 12322/08, 12323/08, 2/2009; TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, n. 1984/2008; TAR Puglia, Sede di Bari, n. 2658/2008; TAR Liguria, n. 1309/2008; si segnalano altresì le più recenti <u>Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1609; Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6399</u>)</u>
- **8.** Pur a seguito della fissazione dei suddetti principi da parte del Consiglio di Stato, l'Amministrazione resistente non procedeva alla immediata e definitiva contrattualizzazione nella posizione C1, Area C (oggi, F1, Terza Area) di tutti i candidati idonei risultati vincitori a mente del bando del 2001, né tantomeno disponeva lo scorrimento delle correlative graduatorie in vista della copertura di ulteriori posti che si fossero resi disponibili.
- 9. Inopinatamente, invece, <u>l'Agenzia delle Entrate si determinava a bandire una nuova procedura selettiva interna di passaggio dalla Seconda Area (già Area B), alla Terza Area, fascia retributiva F1 (già Area C, posizione C1)</u>, per la copertura di complessivi 2000 posti, profilo di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario tecnico.

In altri termini, <u>nel momento in cui avviava una nuova procedura</u> di passaggio alla Terza Area funzionale (indetta con provvedimento del 24.12.2009, pubblicato il 29.12.2009), <u>l'Amministrazione non aveva ancora neppure ancora contrattualizzato tutti i candidati vincitori ai sensi delle graduatorie del 2007</u> (né tantomeno i candidati idonei).

**10.** E' appena il caso di osservare che nel caso di specie l'indizione *ex novo* di una procedura di reclutamento risulta illegittima non solo poiché in contrasto con il consolidato

principio secondo cui la P.A. è tenuta a disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti prima di indire nuove procedure selettive (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14) ma anche in quanto <u>il bando n. 193306/09 produce un effetto sostanzialmente elusivo del giudicato formatosi in merito alle procedure selettive indette nel 2001 ed alle relative graduatorie del 2007.</u>

L'Agenzia delle Entrate infatti, con l'indizione di una nuova selezione, tende a consolidare una platea di soggetti aspiranti alla posizione F1, Area III (per ben 2000 posti!) in netta contrapposizione a quella costituita dai soggetti già risultati idonei nel 2007 (tra cui gli odierni ricorrenti) e che, tuttavia, hanno potuto conseguire l'esatta collocazione in graduatoria solo a seguito di un defatigante contenzioso giurisdizionale.

11. I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti (tra cui le graduatorie finali del nuovo bando prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009, e l'Accordo sindacale del 21 marzo 2013, oggi gravati), sono illegittimi per i motivi di seguito indicati.

\*\*\*\*\*

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, con particolare riferimento all'art. 12 del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, come convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102; all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, alla Legge n. 244/2007 nonché alla Legge n. 296/2006. Violazione dell'art. 3, Legge 7 agosto 1990 n. 241. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta.
- **1.1** Si evidenzia che con i presenti motivi aggiunti si impugnano quali atti consequenziali all'illegittimo bando di concorso, per quanto d'interesse dei ricorrenti, le graduatorie finali della procedura e l'<u>Accordo sindacale del 21 marzo 2013</u>, con cui la P.A. ha tra l'altro disposto l'immediato scorrimento delle graduatorie stesse.

Peraltro, l'Accordo del 21.3.2013 appare viziato anche in via autonoma, poiché in maniera irragionevole, discriminatoria ed illegittima il medesimo impone – ai fini della copertura di posti nella III Area – lo scorrimento pressoché immediato delle graduatorie del bando del 2009, appena impugnate, senza minimamente prendere in considerazione la platea di candidati idonei all'esito del bando del 2001, tra i quali vi sono gli odierni ricorrenti.

Ciò premesso, si ribadisce che i ricorrenti sono <u>tutti risultati idonei</u> all'esito di procedure selettive interne indette dall'Agenzia delle Entrate, finalizzate al reclutamento di personale da inquadrare nell'Area funzionale C, posizione C1 (oggi, Terza Area, F1).

L'idoneità dai medesimi conseguita è attestata dalle graduatorie che l'Amministrazione ha approvato nei mesi di gennaio-febbraio 2007 (**doc. 4/a** e ss).

Si sottolinea che l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), al comma 5 ter, stabilisce che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".

E' pertanto da considerare gravemente illegittima l'indizione da parte dell'Amministrazione resistente – in data 29 dicembre 2009, nel pieno della vigenza triennale delle graduatorie adottate nel 2007 – di una procedura di reclutamento di personale da inquadrare nella posizione Terza Area, F1 (già Area C, C1) totalmente nuova nonché in difetto di qualsiasi adeguata motivazione, atta a giustificare la condotta seguita, pur in presenza di un consistente numero di dipendenti già risultati idonei ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica Terza Area, F1, e titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della propria graduatoria.

Evidente è dunque la lesione sia dei principi di efficienza, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza – in considerazione delle notevoli spese che la P.A. dovrà sopportare/ha sopportato per l'espletamento della nuova procedura.

1.2 Vale richiamare, sul punto, il principio delineato proprio da Codesto TAR del Lazio, ovvero che "<u>lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida (...)</u> costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della PA" (TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 30 gennaio 2003, n. 536.

In termini analoghi TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 settembre 2009, n. 8743, nonché Cons. Stato, Ad.Plen., 28 luglio 2011, n. 14: "In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti" (cfr. anche i seguenti arresti, richiamati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti: TAR Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15

settembre 2008, n. 4073; Tribunale ordinario Roma, Sez. Lav., ord. 3 gennaio 2001; TAR Puglia, Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452).

**1.3** Con riferimento alla lesione del legittimo affidamento ingenerato nei concorrenti risultati idonei all'esito della procedura indetta nel 2001, la condotta tenuta dalla P.A. appare afflitta da particolarmente grave illegittimità.

Le graduatorie che hanno sancito l'idoneità dei ricorrenti odierni alla copertura della posizione C1 sono intervenute a ben sei anni di distanza dalla pubblicazione del relativo bando e, peraltro, sono rimaste – sino all'emanazione delle sopra richiamate pronunce da parte del Consiglio di Stato – sostanzialmente inattuate: al pregiudizio consistente nel precludere ai ricorrenti l'accesso alla posizione C1, Area C, mediante scorrimento si aggiunge dunque l'ulteriore danno derivante dal fatto che, nel caso specifico, l'Amministrazione ha di fatto paralizzato per circa otto anni le legittime aspettative di carriera dei ricorrenti.

Tale circostanza, che avrebbe dovuto semmai condurre a valorizzare la posizione acquisita dagli odierni ricorrenti, al fine di coprire almeno una parte dei 2000 posti oggi messi a concorso, non è stata invece minimamente presa in considerazione.

**1.4** La lesione dell'affidamento maturato dai ricorrenti appare tanto più grave e discriminatoria ove si consideri che, nel caso di specie, l'indizione *ex novo* di una procedura di reclutamento risulta illegittima non solo poiché in contrasto con il consolidato principio secondo cui la P.A. è tenuta a disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti prima di indire nuove procedure selettive, ma anche in quanto <u>il bando n. 193306/09</u> produce un effetto sostanzialmente elusivo del giudicato formatosi in merito alle procedure selettive indette dall'Agenzia delle Entrate nel 2001 ed in merito alle relative graduatorie del 2007.

L'Agenzia delle Entrate infatti, con l'indizione di una nuova selezione – indizione intervenuta ancor prima del definitivo perfezionamento dei contratti da stipularsi ai sensi delle graduatorie del 2007 – tende a consolidare una platea alternativa di soggetti aspiranti alla posizione F1, Area III (per ben 2000 posti!) in netta contrapposizione a quella costituita dai soggetti già risultati idonei nel 2007 (tra cui gli odierni ricorrenti).

Ne discende che, <u>in difetto del previo scorrimento delle graduatorie degli idonei</u> della procedura selettiva indetta nel 2001, e della previa contrattualizzazione dei <u>medesimi</u>, il provvedimento prot. n. 2009/193306 di indizione della nuova procedura di

passaggio alla Terza Area funzionale, posizione F1 e tutti i consequenziali provvedimenti sono da considerare illegittimi.

\*\*\*

# 2. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

2.1 Per i motivi precedentemente esposti non può non essere altresì sottolineata l'illegittimità del bando prot. n. 2009/193306 (e in via derivata delle conseguenti graduatorie, impugnate con i presenti motivi aggiunti) anche sotto il profilo del contenuto sostanziale della *lex specialis* di gara, nella parte in cui prevede, quale punteggio da attribuire al titolo consistente nell'aver conseguito "idoneità in procedure concorsuali per l'accesso alla terza area funzionale" un punteggio pari ad appena 2 punti, fino ad un massimo di punti 2.

Così stabilisce infatti l'art. 5, punto 15, lettera *d*) dell'impugnato bando, laddove è al contempo previsto che "l'esperienza professionale complessivamente maturata presso l'Agenzia nella seconda area funzionale, nelle fasce retributive F3, F4 o F5 (...) è valutata punti 2 per ciascun anno" (art. 5, punto 3) fino a un massimo di 24 punti (art. 5, punto 10), ovvero che per "incarichi relativi a posizioni organizzative e incarichi di tutor nel percorso di inserimento dei funzionari neo assunti" sia attribuito coefficiente pari a 0.5 punti per ciascun incarico, fino a un massimo di 1,5 punti.

E' evidente l'irragionevolezza e la discriminatorietà dei criteri di valutazione dei titoli professionali dei candidati compiuta dal bando: la più che significativa circostanza di essere risultato idoneo nell'ambito di una pregressa procedura selettiva volta alla copertura di posti nella qualifica equivalente a quella per cui oggi si concorre, è considerata negli stessi termini dell'aver maturato appena 1 anno di anzianità in una delle fasce retributive F3, F4 ed F5 della Seconda Area funzionale!

Invero, il conseguimento di una precedente idoneità dovrebbe costituire titolo tale da potersi accostare, ai fini dell'attribuzione di coefficienti di punteggio, al possesso del titolo di studio previsto, in via ordinaria, per l'accesso alla Terza Area, fascia F1, dall'esterno (si noti che proprio la *lex specialis* del 2001, prevedeva l'attribuzione di **ben 7 punti** ai candidati in possesso di pregresse "idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore"; così art. 3, comma 1, lett. e), bando prot. n. 158625/2001).

Ne discende che, secondo un corretto bilanciamento dei valori sottesi a ciascun titolo, il bando avrebbe dovuto attribuire alla circostanza di avere conseguito una idoneità nell'ambito di precedente procedura di accesso alla Terza Area (già Area C) un punteggio compreso tra gli 11 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "diploma di scuola media superiore") ed i 20 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o laurea conseguita con il vecchi ordinamento (DL)").

Ne discende che, nell'ipotesi dell'accoglimento del presente motivo, le graduatorie oggi impugnate con motivi aggiunti dovranno essere riformulate dalla P.A. – secondo i criteri e/o i coefficienti di punteggio che Codesto Ecc.mo TAR vorrà dettare – in vista della opportuna valorizzazione del titolo vantato dagli odierni ricorrenti, cioè l'idoneità pregressa per la posizione C1.

## P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, <u>annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2012 e con i presenti motivi aggiunti,</u> in quanto illegittimi per i motivi indicati, con ogni conseguente adempimento a carico delle Amministrazioni convenute.

# In via istruttoria:

- Si depositano documenti come da narrativa, in numerazione progressiva rispetto ai documenti già in atti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA.

Il contributo unificato di giustizia per la presente controversia è pari ad Euro 225,00 (duecentoventicinque/00) poiché di valore indeterminabile e attinente a materia di lavoro

Roma, 26 marzo 2013

Avv. Gianfranco Passalacqua

Avv. Guglielmo Calcerano

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio U.N.E.P. di Roma, l	10
notificato il suesteso atto, mediante consegna di distinte copie conformi all'originale, a:	
ACENZIA DELLE ENTRATE in persone del Direttore e/o reppresentante logale pro tempor	• •

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, ed ivi a mani di

MORICO Domenico, Via Vailate 10, Roma, ed ivi a mani di

SPINA CLAUDIO, Via dei Consoli n. 27, 00175, Roma, ed ivi a mani di

MUSACCHIO Alibek, Via Inserte n. 1, 87040, Cerzeto (CS), a mezzo del S.P. come per legge



